



CORTE DEI CONTI

Procura Lombardia- Via Marina, 5 - 20121 - Milano (Mi)

Ufficio conti giudiziari

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel.02 7711441 | Fax 02 783451

Prot. n. 0005943-26/05/2015-PR_LOM-T57-P

Al Comune di Dosolo
Piazza Garibaldi, 3 46030 - Dosolo (Mn)

Oggetto: invio decreto: N. 510 / 2015

Ai sensi dell'art. 76 del T.U. 12 luglio 1934, n.1214, si trasmette in copia il decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, relativo al conto giudiziale esaminato.



Il Funzionario
Dott. Mauro Donno

Comune di Dosolo
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0004157 del 11/06/2015
Class: 04-06





Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 16085 - CONTO DEL TESORIERE
Reso dall'Istituto di Credito BANCA AGRICOLA MANTOVANA
del COMUNE - DOSOLO
per la Provincia di MANTOVA
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 15/07/2008

Conto Giudiziale n.ro 16086 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile SACCONI DEIRA
del COMUNE - DOSOLO
per la Provincia di MANTOVA
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 15/07/2008

Conto Giudiziale n.ro 16088 - POLIZIA LOCALE
Reso dall'Agente Contabile TREVISI CARLO
del COMUNE - DOSOLO
per la Provincia di MANTOVA
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 15/07/2008

Visti gli artt. 44 e seguenti del R.D. 12 luglio 1934. n. 1214.

Visti gli artt. 26, 27 e seguenti del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933. n. 1038.

Visto l'art 1 del D.L. 15 novembre 1993. n.453. convertito dalla legge 14 gennaio 1994. n.19.

Vista la relazione n. 234 - 2015 con cui il Magistrato Relatore, ai sensi dell'art. 30 del R.D. 13 agosto 1933 n.1038, ha ritenuto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art.2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 da cui consegue "ipso iure" l'estinzione dei giudizi di conto in quanto non risultano elevate contestazioni a carico dei contabili o da parte dell'Amministrazione, degli Organi di controllo o del Procuratore Regionale, fatte salve le eventuali responsabilità dei contabili che risultassero accertate in altra sede.

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso in conformità.

DECRETA

E' dichiarato estinto il giudizio sui conti in epigrafe.


Ordina la restituzione degli atti alla rispettiva Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione che ne darà comunicazione agli interessati.

Milano, 13 MAG 2015

IL PRESIDENTE

Claudio Galtieri



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano,



**SERVIZIO CONTI
GIUDIZIALI**
Maria Della Volpe



Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 16085 - CONTO DEL TESORIERE
Reso dall'Istituto di Credito BANCA AGRICOLA MANTOVANA
del COMUNE - DOSOLO
per la Provincia di MANTOVA
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 15/07/2008

Conto Giudiziale n.ro 16086 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile SACCONI DEIRA
del COMUNE - DOSOLO
per la Provincia di MANTOVA
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 15/07/2008

Conto Giudiziale n.ro 16088 - POLIZIA LOCALE
Reso dall'Agente Contabile TREVISI CARLO
del COMUNE - DOSOLO
per la Provincia di MANTOVA
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 15/07/2008

Visti gli artt. 44 e seguenti del R.D. 12 luglio 1934. n. 1214.

Visti gli artt. 26, 27 e seguenti del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933. n. 1038.

Visto l'art 1 del D.L. 15 novembre 1993. n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994. n.19.

Vista la relazione n. 234 - 2015 con cui il Magistrato Relatore, ai sensi dell'art. 30 del R.D. 13 agosto 1933 n.1038, ha ritenuto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art.2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 da cui consegue "ipso iure" l'estinzione dei giudizi di conto in quanto non risultano elevate contestazioni a carico dei contabili o da parte dell'Amministrazione, degli Organi di controllo o del Procuratore Regionale, fatte salve le eventuali responsabilità dei contabili che risultassero accertate in altra sede.

Sentito il parere del Procuratore Regionale che ha concluso in conformità.

DECRETA

E' dichiarato estinto il giudizio sui conti in epigrafe.

Ordina la restituzione degli atti alla rispettiva Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura Regionale, all'Amministrazione che ne darà comunicazione agli interessati.

Milano, 13 MAG 2015

IL PRESIDENTE
Claudio Galtieri



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano,
13 MAG 2015



**SERVIZIO CONTI
GIUDIZIALI**
Maria Della Volpe